



COMUNE DI PORDENONE

Ordinanza Sindacale n.33

OGGETTO: Divieto di consumazione e abbandono in luogo pubblico, nonché vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, in luogo pubblico, nella zona ZTL, dal giorno mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2019 in occasione della manifestazione PORDENONELEGGE.IT edizione 2019

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 194 del 25/07/2019 avente ad oggetto "Partecipazione del Comune di Pordenone alla realizzazione delle manifestazioni "Pordenonelegge.it, "Le Giornate del cinema muto", "L'Arlecchino errante" e "Giostra dei Castelli" edizione 2019";

RILEVATO che in occasione della manifestazione PORDENONELEGGE.IT nell'area interessata dalla manifestazione stessa ed in particolare nelle vie centrali della città già inserite nella Zona a Traffico Limitato e in altre vie/piazze limitrofe, come nelle passate edizioni, è atteso l'arrivo di un elevatissimo numero di persone, considerato che il festival letterario ha rilevanza non solo nazionale ma internazionale;

Avuto riguardo delle indicazioni ricevute nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si sono tenute presso la Prefettura – U.T.G. e dei "Tavoli Tecnici" presso la Questura di Pordenone, nei quali è stato richiesto di attuare scrupolose condizioni di *safety* e *security*, tali da consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, in termini di dispositivi e misure strutturali, tra cui specifici provvedimenti a salvaguardia dell'incolumità delle persone e della sicurezza;

CONSIDERATO, altresì, che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro e in lattina, oltre alla dispersione delle medesime nelle aree di consumo, potrebbero far registrare episodi di uso improprio, oltre che, nel caso di rottura, i frammenti potrebbero costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO quindi necessario aderire alle richieste dalle Autorità di P.S., condivise con gli organizzatori, e adottare i conseguenti provvedimenti provvisori in materia di circolazione stradale;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di intervenire con carattere d'urgenza per evitare fenomeni di pericolo, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dall'abbandono generalizzato di contenitori di bevande pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in oggetti contundenti atti a ferire le persone;



COMUNE DI PORDENONE

VISTI:

- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000: *"4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n.11 del 20/03/2007, n.14 del 05/04/2007 e n.23 del 22/05/2008, a tutt'oggi vigenti, che dispongono: in tutta l'area del territorio comunale compresa tra la Statale 13 (Pontebbana) e l'autostrada, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di intrattenimento e svago, nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Sono escluse da tale divieto: a) i servizi effettuati al domicilio dei clienti; b) le attività di somministrazione alimenti e bevande e attività artigianali qualora le stesse effettuino la vendita al consumatore contemporaneamente ai prodotti gastronomici di propria produzione in contenitori chiusi e di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non;

ORDINA

- dal giorno mercoledì 18 a domenica 22 settembre 2019 nell'area individuata quale In Zona a Traffico Limitato - parte di via Mazzini, piazza Cavour, piazza XX Settembre, Corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via e piazza San Marco, via Beata Vendramini, piazza Calderari, via della Motta, nonché in piazza della Motta:
- è vietato consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in lattine e bottiglie di vetro, da parte di esercizi di somministrazione alimenti e bevande

RICORDA

le Ordinanze Sindacali n.11 del 20/03/2007, n.14 del 05/04/2007 e n.23 del 22/05/2008, a tutt'oggi vigenti, che dispongono: in tutta l'area del territorio comunale compresa tra la Statale 13 (Pontebbana) e l'autostrada, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non,



COMUNE DI PORDENONE

da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di intrattenimento e svago, nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Sono escluse da tale divieto: a) i servizi effettuati al domicilio dei clienti; b) le attività di somministrazione alimenti e bevande e attività artigianali qualora le stesse effettuino la vendita al consumatore contemporaneamente ai prodotti gastronomici di propria produzione in contenitori chiusi e di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non;

DA' ATTO

che ai sensi del 4° comma dell'art.54 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pordenone anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

DEMANDA

L'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare.

Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4.

All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line sino alla data del 22/09/2019;
- resa nota attraverso:
 - il sito internet del Comune di Pordenone,
 - i mezzi di comunicazione e di stampa,

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pordenone, Piazza Del Popolo 1 – Pordenone,
- alla Questura di Pordenone – P.le Giovanni Palatucci, 1 – Pordenone,
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – via Planton - Pordenone,
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – via dell'Autiere, 51 – Pordenone,
- al Comando Polizia Locale – via Oderzo, 9 – Pordenone;
- al Settore Cultura, istruzione, sport, politiche giovanili di questo Comune;



COMUNE DI PORDENONE

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Alessandro Ciriani